



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

Oggetto:	CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE DI IMPRESE INDIVIDUALI NON OPERATIVE EX ART. 2 DPR 247/2004
----------	--

IL CONSERVATORE

VISTO l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, numero 580, relativo all'istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché il d.p.r. 7 dicembre 1995, numero 581, recante il relativo regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto camerale, adottato dal Consiglio con delibera n. 14 del 19 ottobre 2015 ed aggiornato con le modifiche approvate con deliberazioni del Consiglio n. 9 del 24/7/2018 e n. 14 del 24/10/2018;

VISTO il Regolamento sull'organizzazione dei Servizi adottato dalla Giunta camerale con delibera d'urgenza con i poteri del Consiglio n. 139 del 15/09/2023 e ratificato dal Consiglio camerale con delibera n. 21 del 31/10/2023;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. n. 247/2004 "*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*", in particolare l'art. 2 che disciplina la cancellazione delle imprese individuali, nei confronti delle quali l'ufficio abbia rilevato una delle seguenti circostanze:

- a) il decesso dell'imprenditore;
- b) l'irreperibilità dell'imprenditore;
- c) il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- d) la perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;

VISTO l'art. 40 del D.L. 76/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

RICHIAMATA la determinazione del Conservatore del registro delle imprese n. 10 del 25/02/2022, con la quale sono stati definiti i criteri direttivi per la gestione delle procedure di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese e di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale, nonché le modalità di comunicazione alle imprese interessate dell'avvio del procedimento, e/o di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale, ivi compreso il provvedimento finale;

VERIFICATO che i soggetti rientrano nella casistica prevista dall'art. 2 lett. B "irreperibilità dell'imprenditore" in quanto, a seguito di verifiche presso il portale di Agenzia delle entrate - Cato - e presso gli uffici anagrafe, risultano cancellati dall'anagrafe per irreperibilità;

VERIFICATO che per tutte le posizioni ricorre anche la casistica prevista dall'art. 2 lett. C "mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi", che non risultano in regola con il pagamento del diritto annuale da almeno cinque anni, oltre ad essere prive di un domicilio digitale valido e attivo iscritto in visura, ad eccezione delle posizioni 31-32-34-39, da 41 a 46 e 48 per le quali risulta un domicilio digitale assegnato d'ufficio;

PRESO ATTO che l'art. 40 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 al comma 1 prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal DPR 247/2004 è disposto con determinazione del Conservatore del registro delle imprese, da iscrivere con Comunicazione Unica di cui alla Legge 2/4/2007, n. 40;

TENUTO CONTO che ad oggi non sono ancora disponibili le specifiche tecniche per predisporre la pratica "d'ufficio" e che pertanto è necessario procedere con l'ordinaria modalità utilizzata per le pratiche d'ufficio il cui contenuto sarà comunicato tramite Pec agli enti individuati;

RITENUTO di non poter applicare quanto previsto dall'art. 40 D.L. 76/2020 commi 6 e 7 che prevedono la comunicazione agli interessati di ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese entro otto giorni dalla sua adozione, con possibilità di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese,

DETERMINA

1. la cancellazione d'ufficio delle imprese individuali riportate nell'Allegato A, che forma parte integrante del provvedimento, per le quali ricorrono i presupposti di cui all'art. 2 lett. B) e C) del DPR 247/2004;
2. che la presente determina sia pubblicata per otto (8) giorni consecutivi, nell'albo camerale informatico e nella sezione Documenti della pagina "Conoscere il Registro Imprese/REA/Albo Artigiani/Cancellazioni d'ufficio";
3. di inoltrare, dopo l'annotazione della cancellazione, la determina all'Ufficio Diritto Annuale per gli ulteriori adempimenti;
4. di procedere, nelle more dell'implementazione delle procedure automatizzate attraverso Comunicazione Unica d'ufficio di cui al comma 8 dell'art. 40 del DL 76/2020, a trasmettere a mezzo PEC agli enti coinvolti (Agenzia Entrate, INPS, INAIL) l'elenco delle imprese cancellate dal Registro Imprese per quanto di rispettiva competenza.

IL CONSERVATORE
(dr. Giacomo de' Stefani)

Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005